



INesodo

Adesione volontaria al Fondo di solidarietà - art. 6, comma 1 Accordo 2 aprile 2020

In esito a quanto previsto dal seguente articolo dell'Accordo in oggetto:

«Art. 6 – Adesione volontaria alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà da parte del personale con maturazione del proprio requisito pensionistico entro il 1° giugno 2024

Le Parti – facendo seguito alla Comunicazione del 23 dicembre 2019 – hanno concordato di dar corso, con criterio di priorità rispetto alle complessive 5.200 adesioni, alle residue circa 400 richieste di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore non accettate nell'arco di piano Transform 2019 tra la popolazione maturante il primo requisito di pensionamento entro il 1° giugno 2024 (compreso); la decorrenza della cessazione di detti Lavoratori/Lavoratrici avverrà alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di firma del presente accordo, vale a dire con cessazione dal 1° giugno 2020»,

informiamo i circa 400 colleghi interessati che nella giornata odierna – in quanto già aderenti al precedente Piano Industriale e la cui adesione era rimasta in sospeso - riceveranno una e-mail il cui testo vi riportiamo più avanti, che li informa della loro prossima cessazione e dei primi adempimenti operativi.

Tale e-mail sarà corredata da un prontuario relativo alle dimissioni telematiche e da alcune Domande e Risposte (FAQ) contenente informazioni utili, che alleghiamo alla presente e-mail.

Questo il testo della e-mail aziendale:

«Gentile Collega,

lo scorso 2 aprile è stato siglato tra Azienda e Organizzazioni Sindacali un Accordo che tra le altre cose prevede l'attivazione del Fondo di Solidarietà di settore.

Facendo seguito alle nostre comunicazioni con cui la informavamo della non decadenza della sua adesione all'esodo presentata durante il precedente Piano Industriale e che la stessa sarebbe stata gestita in via prioritaria rispetto all'accoglimento delle adesioni derivanti dal nuovo Piano, la informiamo che la sua domanda di accesso al Fondo di Solidarietà è stata accolta senza ulteriori adempimenti formali nei ns confronti.

In relazione a detto accoglimento, le comunichiamo che la sua cessazione è prevista per la sera del 31 maggio 2020 (art. 6 Accordo 2 aprile 2020).

In considerazione del contesto legato alla situazione sanitaria generale e in attesa di poterle fornire istruzioni relative alla firma del Verbale di Conciliazione, le chiediamo di procedere ad effettuare le dimissioni telematiche con decorrenza 1° giugno 2020 (a tal proposito le alleghiamo un breve prontuario); senza le stesse non sarà possibile procedere con la cessazione dal servizio e neppure all'erogazione della mensilità aggiuntiva di incentivo.

Infine, qualora il suo rapporto di lavoro fosse regolato a tempo parziale (part-time), la invitiamo a richiederne la trasformazione a tempo pieno con decorrenza 1° maggio, prendendo contatto il prima possibile con la funzione HR (tale operazione ha lo scopo di massimizzare il beneficio economico in termini di incentivo all'esodo)

Nelle prossime settimane riceverà una comunicazione con le istruzioni relative alle ulteriori incombenze amministrative.

Sperando di averle fatto cosa gradita con la presente comunicazione le porgiamo i nostri migliori saluti.

UniCredit».

Circa i successivi step di attuazione dell'Accordo 2 aprile 2020 vi informeremo tempestivamente non appena l'azienda ne comunicherà l'avvio alle OO.SS.

17 aprile 2020

La Segreteria FIRST CISL di UniCredit Group